



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-260/13**

**Sevda Aykul  
contro  
Land Baden-Württemberg**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/126/CE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere, ad una persona che abbia guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Identificazione degli elementi di diritto dell'Unione pertinenti — Riformulazione delle questioni*

(Art. 267 TFUE)

2. *Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 2006/126 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, a motivo del comportamento illecito del titolare di detta patente nel territorio del primo Stato membro — Ammissibilità*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, artt. 2, § 1, e 11, § 4, comma 2)

3. *Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 2006/126 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Condizioni applicabili al recupero del diritto di guidare a seguito del rifiuto di riconoscimento della validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Rispetto del principio di proporzionalità — Verifica da parte del giudice nazionale*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/126, art. 11, § 4, comma 2)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 43)

2. Gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validità di tale patente a motivo di un'infrazione che il titolare di

quest'ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, è di natura tale da determinare l'inidoneità alla guida di veicoli a motore.

A questo proposito, se invero la possibilità concessa ad uno Stato membro di revocare al titolare di una patente di guida l'autorizzazione a guidare nel proprio territorio costituisce una limitazione al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, nondimeno, tale limitazione, che consente di ridurre il rischio di incidenti della circolazione, è idonea a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, ciò che rientra nell'interesse di tutti i cittadini.

(v. punti 70, 71, dispositivo 1)

3. Lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2006/126, concernente la patente di guida, è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio. Spetta al giudice nazionale esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realtà non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. In tale prospettiva, spetta ad esso verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalità, non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2006/126, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

(v. punto 84, dispositivo 2)